

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 27/05/2022, alle ore 12.00, presso la sede Direzionale di CNA Toscana Centro in via Giorgio Perlasca, 41 Prato si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione CNA Sociale APS, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:

### 1. Modifiche statutarie come richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS

Sono PRESENTI i soci nelle persone di:

Alderighi Paolo (su delega a Cinzia Grassi), Bartolotti Luciano, Bettazzi Claudio, Calandra Francesca (su delega a Calandra Ina), Calandra Ina, Grassi Cinzia, Rigotti Catia, Spagnesi Debora, Rastelli Riccardo (in collegamento zoom), Vannini Graziano (in collegamento zoom).

Sono inoltre presenti come componenti del Consiglio Direttivo, la Presidente in carica Ina Calandra, Debora Spagnesi, Catia Rigotti, Grassi Cinzia, Rastelli Riccardo.

Il Presidente, accertata la presenza dei soci dichiara validamente costituita l'Assemblea stessa e chiama a fungere da segretario verbalizzante Cinzia Grassi e passa all'esame dell'odg.

### 1. Modifiche statutarie come richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno informando i soci che è pervenuta la richiesta di adeguamento statutario, come allegata e precedentemente inviata ai soci, pervenuta dal Comune di Prato e che si rende necessario ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale RUNTS.

La Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche introdotte come da Statuto revisionato allegato al presente verbale.

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge tutti i soci presenti.

La Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente dell'Assemblea

Ina Calandra



Il Segretario

Cinzia Grassi



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il .....20 GIU 2022.....  
al N. 955 Mod. 3 Vol. ....



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
1. FUNZIONARI

Francesco *[Signature]*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## CNA SOCIALE – APS

Approvato dall'Assemblea del 27/05/2022

### Art. 1 - Costituzione e durata

L'Associazione di promozione sociale denominata «CNA SOCIALE – APS», con sede in Prato all'indirizzo risultante alla Amministrazione competente, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "cts") e successive modifiche.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 2 - Finalità e Oggetto Sociale

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS);
- b) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- d) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale* (art. 5, lettera H, CTS);
- f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- g) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS);
- h) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, lettera P, CTS);
- i) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* (art. 5, lettera T, CTS);
- j) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS);
- k) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (art. 5, lettera V, CTS);
- l) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS);

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei seguenti settori: sociale e culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'Associazione potrà svolgere per il settore sociale attività di diffusione culturale e formazione con finalità di integrazione fra diversi gruppi etnici e diverse culture; attività volte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, intendendo sia lavoro di natura dipendente sia lavoro di natura autonoma o di impresa, in particolare di soggetti svantaggiati anche economicamente o socialmente; interventi di sostegno di natura assistenziale rivolte a soggetti svantaggiati; attività rivolte alla integrazione linguistica e capacità comunicative fra italiani e stranieri; attività rivolte alla tutela e valorizzazione dei mestieri tradizionali.

Per il settore culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale tutte le attività volte ad accrescere la cultura teatrale e cinematografica, con particolare riferimento alle manifestazioni teatrali, di prosa, musicali e cinematografiche, nonché del turismo e del tempo libero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 - Collaborazione con altri enti**

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

### **Art. 4 - Associati**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono di due tipi:

- soci fondatori: sono i partecipanti alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: tutti gli altri.

Tutti gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, precisando, oltre i propri dati anagrafici e di contatto:

- di aver preso lettura del presente statuto;
- di condividerne gli scopi;
- che intende partecipare alla vita associativa;
- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. É espressamente vietata la partecipazione associativa in via temporanea.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 5 - Cessazione del rapporto associativo**

Il rapporto associativo cessa per:

- recesso;
- esclusione;
- morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30 settembre. In caso contrario gli effetti decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile dopo il 30 settembre prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio Direttivo può escludere, se esistente, l'associato che:

- non sia in regola col pagamento delle quote associative da almeno 2 anni;

- abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- non rispetti le regole statutarie e o le delibere degli organi sociali;
- fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'Associazione;
- assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli.

Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre ricorso all'assemblea che deciderà in via definitiva.

#### **Art. 6 - Ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non sono previsti né prevedibili compensi o gettoni di presenza per lo svolgimento di alcuna delle cariche sociali che sono svolte a puro titolo di volontariato.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **Art. 7 - Organi sociali**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS.

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro i termini indicati nell'art. 13 per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno due terzi degli associati.

La convocazione è fatta in forma scritta in prima e seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore tra le due, con un preavviso di 7 giorni dalla data stabilita, inviata a mezzo posta, fax, e-mail o qualunque altra forma digitale consentita dalla legge. La riunione potrà svolgersi anche mediante piattaforme digitali di videoconferenza.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'assemblea:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- b) *approva il bilancio di esercizio;*
- c) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- d) *delibera sulla esclusione degli associati;*

- e) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- f) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- g) delibera lo *scioglimento*;
- h) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di due associati.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o altro membro di organo associativo, non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Per le delibere che riguardano la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente statuto. Per quelle che riguardano lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 19.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone di numero da tre a nove amministratori eletti dall'assemblea.

Prima di procedere alla nomina degli amministratori l'assemblea definisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che dovrà sempre essere dispari.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un amministratore prima della scadenza del mandato il Consiglio potrà provvedere alla sua sostituzione attraverso la lista dei non eletti o indicando elezioni suppletive.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, e in particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente o richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli Consiglieri la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del proprio operato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

#### **ART. 10 Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

L'assemblea può eleggere anche un Vice Presidente tra i propri componenti sempre a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, qualora eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 11 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale



dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 12 - Obbligazioni sociali**

Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'art. 6, comma 2 della legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art 13 - Bilanci**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo) da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio ed il bilancio annuale entro il mese di aprile di ciascun anno: Una volta approvato il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

#### **Art. 14 - Risorse economiche**

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sono tratte da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- g) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 15 - Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Prato il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 16 - Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 Cts;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

#### **Art. 17 - Volontari e lavoro retribuito**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 cts.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **Art. 18 - Modifiche statutarie**

Il presente statuto è modificabile dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 19 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea nomina i liquidatori che provvederanno a devolvere il patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### **Art. 20 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

2